andata a risiedere con la moglie in un altro Stato membro in cui non svolge alcuna attività lavorativa né fruisce ad altro titolo di un regime di previdenza sociale.

In un caso del genere, le condizioni di residenza imposte dalla legislazione di uno Stato membro per l'iscrizione ad un regime di previdenza sociale possono essere applicate, in assenza di qualsiasi disposizione, in tale regolamento, la cui applicazione diretta o analogica consenta di tenere in non cale una siffatta clausola di residenza.

2. Rientra fra le condizioni di iscrizione ad un regime di previdenza sociale e quindi nella sfera di applicazione della legislazione nazionale applicabile la questione se il fatto che una persona riceva una prestazione collegata alla cessazione dell'ultima occupazione le conferisca la qualità di iscritta all'assicurazione obbligatoria pur avendo essa cessato definitivamente la propria attività lavorativa e pur essendo andata a risiedere in un altro Stato membro senza avervi prestato alcuna attività lavorativa né fruito ad altro titolo di un regime di previdenza sociale.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-245/88 *

I — Antefatti e fase scritta del procedimento

Il sig. Daalmeijer, cittadino olandese, è nato il 5 ottobre 1917. Egli è coniugato con la sig.ra G.A. Boer, anch'essa cittadina olandese, nata il 26 marzo 1918. Il sig. Daalmeijer lavorava nei Paesi Bassi e da ultimo a Belgrado, come impiegato del ministero olandese della Difesa, dall'agosto 1969 al 1° maggio 1974. Da quest'ultima data, egli è in pensione anticipata e percepisce una prestazione a norma della legge olandese relativa alle prestazioni sociali a favore degli ex militari (Uitkeringswet gewezen militairen). Risulta dall'ordinanza di rinvio che dal 1° maggio 1974 il sig. Daalmeijer abita in Francia con la moglie e che in seguito nessuno dei due ha più svolto alcuna attività, né in qualità di lavoratore subordinato, né come lavoratore autonomo.

Il 5 ottobre 1982, al compimento del 65° anno di età, egli acquisiva il conseguente diritto ad una pensione di vecchiaia a norma della legge olandese relativa all'assicurazione generale per la vecchiaia (Algemene Ouderdomswet, in prosieguo: l'« AOW »). Con decisione del 23 marzo 1983 della Sociale Verzekeringsbank (in prosieguo: la « SVB »), tale pensione veniva calcolata detraendo un importo corrispondente ai periodi durante i quali non si ritiene che il sig. Daalmeijer e sua moglie siano stati assicurati (rispettivamente, otto e quindici anni).

Con ordinanza del 23 settembre 1986, la decisione della SVB veniva annullata dal Raad van Beroep di Amsterdam, avendo quest'ultimo considerato erronea la diminuzione della pensione del sig. Daalmeijer a seguito della situazione della moglie. Il sig.

* Lingua processuale: l'olandese.

Daalmeijer ricorreva in appello contro tale ordinanza dinanzi al Centrale Raad van Beroep (in prosieguo: il « Centrale Raad »).

Risulta dall'ordinanza di rinvio che, fondandosi sugli elementi esaminati all'udienza, il Centrale Raad pone la questione se un cittadino di uno Stato membro, per il semplice fatto di andare a stabilirsi in un altro Stato membro, perda le garanzie per i lavoratori migranti menzionate all'art. 51 del Trattato CEE, mentre non le avrebbe perdute se avesse conservato la residenza nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Esso ha inoltre considerato necessario richiamare l'attenzione sulle conseguenze che bisognerebbe eventualmente trarre per il caso di specie dalla sentenza della Corte 12 giugno 1986, Ten Holder/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (causa 302/84, Racc. pag. 1821), chiedendosi in particolare entro quali limiti questa sentenza dovesse essere interpretata nel senso che essa abbraccia le prestazioni a lungo termine e le prestazioni della stessa natura di quelle ricevute dal ricorrente nella causa principale. In questa sentenza, la Corte ha dichiarato:

« La corretta interpretazione da dare all'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 è quella secondo la quale al lavoratore che cessa l'attività prestata nel territorio di uno Stato membro e che non è stato occupato nel territorio di un altro Stato membro, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato membro dell'ultimo impiego, qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla cessazione dell'attività di cui trattasi e dall'estinzione del relativo rapporto di lavoro ».

L'art. 13, nn. 1 e 2, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 dispone:

« 1) Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'art. 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2) Con riserva degli artt. da 14 a 17:

(...)

d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono ».

Infine, il Centrale Raad ha tenuto conto anche della sentenza della Corte 24 settembre 1987, Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank/J.A. de Rijke e L.A.C. de Rijke-Van Gent (causa 43/86, Racc. pag. 3611), e, in particolare, del punto 17 di tale sentenza, riguardo alla possibilità per un cittadino olandese di assicurarsi volontariamente nell'ambito del regime dell'AOW in caso di partenza all'estero, quindi in caso di cessazione dell'assicurazione AOW obbligatoria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Centrale Raad decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione alle cui dipendenze è stato da ultimo occupato un ex impiegato pubblico possa applicarsi allo stesso in forza del-

l'art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1408/71, anche se l'interessato sia andato a risiedere con la moglie nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui sopra, territorio ove nessuno dei due ha esercitato attività — reali ed effettive — ai sensi di detto art. 13, n. 2, ed in cui nemmeno altrimenti, in forza di tale disposizione, sono stati soggetti alla legislazione dell'altro Stato membro.

2) In caso affermativo se siano opponibili all'interessato le condizioni della residenza, ai sensi dell'art. 6, n. 1, prima frase, e lett. a), dell'AOW, per il periodo di assicurazione durante il quale egli ha risieduto (con la moglie) in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l'amministrazione da cui dipendeva da ultimo, Stato membro in cui, a norma del diritto nazionale, poteva ritenersi aver continuato a risiedere durante il periodo di svolgimento delle attività svolte da ultimo.

3) In caso di soluzione negativa della prima questione e/o di soluzione affermativa della seconda questione, quale sia poi la soluzione qualora l'interessato considerato nella prima questione fruisse, durante il periodo in cui risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, di una prestazione a carico dei Paesi Bassi (prestazione la quale peraltro, secondo il diritto nazionale, non implicava assicurazione a norma dell'AOW) ».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 2 settembre 1988.

Ai sensi dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il sig. Daalmeijer, la SVB, rappresentata dagli avv.ti B.H. ter Kuile e E.H. Pijnacker Hordijk, dei fori dell'Aia e di Bruxelles, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. René Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, il governo olandese, rappresentato dal sig. E.F. Jacobs, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, e il governo danese, rappresentato dal sig. Jorgen Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di assegnare la causa alla Terza Sezione.

In seguito all'udienza del 27 settembre 1989 e alle conclusioni dell'avvocato generale pronunciate il 7 novembre successivo, la Terza Sezione ha ritenuto che dovesse applicarsi l'art. 95, n. 4, del regolamento di procedura.

Con decisione 6 marzo 1990, la Corte (Terza Sezione) ha rimesso la causa al plenum della Corte.

Con ordinanza 14 marzo successivo, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di riaprire la fase orale.

II — Normativa olandese applicabile

All'epoca della decisione impugnata, l'AOW non prevedeva un diritto autonomo a pensione per la donna coniugata. Viceversa, l'uomo coniugato poteva esigere a questo titolo una pensione, nella quale si teneva conto di periodi di assicurazione compiuti dalla moglie.

Le persone assicurate a norma dell'AOW, qualora abbiano compiuto il 65° anno di età, hanno diritto a una pensione di vecchiaia (art. 7). Ai sensi dell'art. 6, n. 1:

« È assicurato conformemente alle disposizioni della presente legge chiunque abbia compiuto l'età di 15 anni, ma non di 65, a condizione:

a) che sia un abitante del Regno.

b) che, senza essere un abitante del Regno, sia soggetto all'imposta sul reddito per un'attività subordinata svolta all'interno del Regno ».

L'AOW prevede periodi di assicurazione figurativi per il periodo anteriore al 1° gennaio 1957 e il suo art. 13 stabilisce che l'importo della pensione spettante a un uomo coniugato subisce una riduzione dell'1% per ogni anno civile durante il quale l'interessato non è stato assicurato e dell'1% per ogni anno civile nel corso del quale non lo è stata la moglie.

Va infine menzionato che l'art. 3, n. 4, dell'AOW, in quanto applicato nella fattispecie, all'epoca delle ultime attività del sig. Daalmeijer era formulato nella maniera seguente:

« Il cittadino olandese residente fuori del Regno e alle dipendenze di una persona giuridica olandese di diritto pubblico, nonché la moglie e i figli per i quali ha diritto agli assegni familiari a norma dell'Algemene Kinderbijslagwet (legge olandese relativa al regime generale degli assegni familiari) sono considerati residenti all'interno del Regno ».

III — Sintesi delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte

Il *sig. Daalmeijer* rileva che il ministero della Difesa l'ha considerato un residente olandese per il fatto di aver trattenuto dei contributi AOW sulla sua pensione durante il periodo compreso fra il 1974 ed il 1982. Per questa ragione, egli ritiene inesatta la formulazione della terza questione pregiudiziale posta dal Centrale Raad, ai termini della quale una prestazione a carico dei Paesi Bassi collegata alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dell'interessato nel Regno « peraltro, secondo il diritto nazionale, non implicava assicurazione a norma dell'AOW ».

Egli sostiene che soltanto quando ha chiesto un estratto dal registro dello stato civile di Wassenaar si è accorto che il suo comune l'aveva cancellato dal suddetto registro in seguito alla sua partenza nel 1969 per la Jugoslavia. Il comune l'aveva tuttavia nuovamente iscritto, dato che tra il 1953 e il 1974 e fino al 1983, egli era proprietario di uno stabile d'affitto a Wassenaar. A suo parere, il suo domicilio e quello della moglie sono

stabiliti a Wassenaar, il che risulta dal suo attuale passaporto ed emerge anche dal fatto che i contributi AOW sono stati prelevati sulla sua pensione dal ministero della Difesa.

Sia la SVB, convenuta nella causa principale, che gli altri interessati hanno presentato osservazioni su ciascuna delle questioni proposte dal Centrale Raad. Esse vanno quindi raggruppate secondo l'ordine indicato per le suddette questioni.

Sulla prima questione

Secondo la *SVB*, il giudice a quo mira a ottenere che la Corte si pronunci sulla questione se il diritto comunitario comporti norme che determinano la legislazione applicabile agli ex lavoratori subordinati e dipendenti pubblici nell'ambito della previdenza sociale degli Stati membri.

A tale proposito, la SVB ritiene che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, quali norme di conflitto del diritto comunitario in materia di assicurazioni sociali, non sono applicabili agli ex lavoratori. Tali disposizioni si limitano ad affermare il principio della legge del luogo di lavoro quale norma di conflitto mirante a determinare la legislazione applicabile ai lavoratori migranti. Anche se l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede che le persone alle quali questo regolamento è applicabile sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro e che tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del titolo II, dall'esame della portata e della formulazione di queste ultime disposizioni risulta chiaramente che esse prendono in considerazione solo le persone che esercitano attività lavorative subordinate o meno. L'applicazione del principio della legge del luogo di lavoro alla sola popolazione attiva si spiega d'altra parte col fatto che la maggior parte dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri collegano l'iscrizione al regime di previdenza sociale e l'esercizio di un'attività lavorativa nello Stato membro interessato. Infatti, i diritti alle prestazioni e l'obbligo di versare i contributi sono normalmente collegati col reddito da lavoro. Se non si applicasse il principio della legge del luogo di lavoro quale norma di conflitto, il lavoratore frontaliero correrebbe il rischio di essere escluso dalle assicurazioni sociali nello Stato ove risiede e, nel contempo, in quello in cui è occupato.

Per quanto attiene alle conseguenze, nel caso di specie, della citata sentenza della Corte 12 giugno 1986, la SVB, pur riconoscendo che questa sentenza ha utilmente colmato una lacuna esistente nel titolo II del regolamento n. 1408/71, per quanto riguarda la situazione degli ex lavoratori, essa ritiene nondimeno che la suddetta sentenza sia formulata in termini che esulano dall'ambito della categoria di casi cui appartiene quello in esame. In questa causa, in cui si trattava di determinare la legislazione applicabile a un lavoratore subordinato il quale, avendo cessato provvisoriamente la sua attività nella Repubblica federale di Germania per causa di malattia, percepiva prestazioni di malattia tedesche ed era tornato a stabilirsi nei Paesi Bassi, la Corte ha dichiarato, con un'interpretazione estensiva dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, che all'interessato continuava ad applicarsi la legislazione dello Stato membro dell'ultima occupazione.

Secondo la SVB, questa soluzione era comprensibile, dato che il diritto alla prestazione — in linea di principio provvisoria — spettante a chi interrompe la sua attività lavorativa, ad esempio per causa di malattia, maternità o disoccupazione, dev'essere diretta-

mente collegato alle attività svolte da ultimo. Infatti, se si abbandonasse la regola della legge del luogo di lavoro in tali ipotesi, il lavoratore migrante che si stabilisse in un altro Stato membro in occasione di un'interruzione temporanea della sua attività lavorativa verrebbe assoggettato alla legislazione di quest'altro Stato membro. Parimenti, il lavoratore il quale risiedesse in uno Stato membro diverso da quello di occupazione cesserebbe in linea di principio di essere assicurato in quest'ultimo Stato ad ogni interruzione della sua attività lavorativa per causa di malattia. Ne discenderebbe uno svantaggio per il lavoratore interessato equivalente ad un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Tuttavia, l'applicazione della giurisprudenza Ten Holder, qualora di tratti, come nel caso di specie, di un lavoratore che abbia cessato ogni attività, darebbe luogo a risultati inaccettabili. Da una parte, ne risulterebbe pregiudicato il principio della libera circolazione dei lavoratori e, dall'altra, sarebbero inique le conseguenze a carico degli Stati membri.

Il principio della libera circolazione dei lavoratori deve estendersi agli ex lavoratori « migranti di ritorno », cioè ai lavoratori che, dopo la cessazione della loro attività lavorativa fuori dallo Stato membro d'origine, continuino a risiedere nel territorio di questo Stato o vi si stabiliscano. Il rifiuto dell'iscrizione al regime di previdenza sociale dello Stato membro di origine, in applicazione della giurisprudenza Ten Holder, porrebbe tale categoria di ex lavoratori in una situazione meno favorevole di quella che si sarebbe verificata se essi non avessero svolto alcuna attività fuori dal territorio dello Stato membro di origine. Qualora gli interessi di ex lavoratori « migranti di ritorno » siano incompatibili con quelli di ex lavoratori « migranti » come il sig. Daalmeijer, gli interessi della prima tra le categorie considerate devono prevalere alla luce del principio della libera circolazione.

Per quanto concerne gli effetti per gli Stati membri dell'applicazione, nella fattispecie, della giurisprudenza Ten Holder, la SVB formula le osservazioni seguenti: una siffatta applicazione implicherebbe l'obbligo per uno Stato membro in cui esista un regime generale di previdenza sociale di far beneficiare dell'assicurazione ogni persona che termini la sua carriera in un altro Stato membro, anche se l'interessato non abbia più conservato in seguito alcun vincolo di residenza col primo Stato membro. Dato che l'obbligo di contribuire a un regime previdenziale generale si fonda di norma sul reddito interno imponibile dell'assicurato nello Stato membro interessato, l'ex lavoratore emigrante rimarrebbe quindi assicurato nello Stato membro dell'ultima occupazione, normalmente senza essere obbligato a versare contributi a tale scopo al suddetto Stato membro sulla base dei suoi redditi, normalmente soggetti ad imposizione nello Stato di residenza. Secondo il parere della SVB, ciò potrebbe condurre ad abusi, nel senso che i lavoratori potrebbero essere indotti, al termine della carriera, a recarsi sul mercato del lavoro di uno Stato membro in cui esista un regime previdenziale generale, onde poter poi approfittare senza alcun limite dei vantaggi di tale sistema, senza possedere per il resto alcun collegamento con tale Stato membro né dover pagare contributi a tal fine sui redditi percepiti nello Stato in cui risiedono.

Risulta da quanto precede che la soluzione della prima questione dev'essere negativa.

La *Commissione* ritiene altresì che i lavoratori subordinati, quelli autonomi e gli impiegati pubblici che non svolgano più alcuna

attività non rientrino nell'ambito di applicazione del titolo II del regolamento n. 1408/71. Le norme contenute in questo titolo sono basate sul principio « lex loci laboris » e presuppongono il caso di un lavoratore attivo che lavori in uno Stato membro diverso da quello da cui proviene o nel quale risiede. A costoro vengono equiparati i lavoratori che percepiscono indennità di malattia, come la Corte ha statuito nella citata sentenza Ten Holder.

A tale riguardo, essa fa anche riferimento alle conseguenze negative per la libera circolazione dei lavoratori e per gli Stati membri menzionate dalla SVB, alle quali darebbe luogo l'applicazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori che non svolgono più alcuna attività.

Pertanto, la prima questione dovrebbe essere risolta in senso negativo.

Il *governo olandese* osserva che i criteri di collegamento di cui al titolo II del regolamento n. 1408/71 vanno considerati applicabili esclusivamente ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. a), del suddetto regolamento ovvero a chi possieda lo status di lavoratore nel significato corrente del termine in quanto può ritenersi far parte della popolazione attiva. Di conseguenza, un ex impiegato pubblico che non fruisce di alcuna prestazione e non ha svolto alcuna attività dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro non può essere considerato ancora dipendente dal mercato del lavoro per il proprio sostentamento e quindi ancora rientrante nella popolazione attiva. Secondo il governo olandese, l'interessato non possiede quindi lo status di lavoratore nel significato corrente del termine e dunque non rientra nel titolo II del citato regolamento per quanto riguarda i criteri di collegamento relativi alla legislazione applicabile.

Il *governo danese* sottolinea ugualmente l'importanza delle differenze fra i vari Stati membri circa il sistema di finanziamento dei regimi di previdenza sociale. Esso osserva che nella maggioranza degli Stati membri, tra i quali i Paesi Bassi, le pensioni di vecchiaia sono finanziate per mezzo dei contributi degli aventi diritto. In un caso del genere, ad esso sembra ragionevole che l'avente diritto riceva in generale prestazioni proporzionali ai contributi versati. Nell'ipotesi, come in Danimarca, in cui le pensioni di vecchiaia sono finanziate dalla collettività attraverso il fisco, ad esso sembra del pari ragionevole che l'avente diritto riceva prestazioni solo in relazione ai periodi durante i quali, in ragione della sua residenza nel paese, ha potuto partecipare al finanziamento del regime di previdenza sociale. Se tale modo di calcolo fosse vietato, non potrebbe più giustificarsi il mantenimento di un sistema non finanziato da contributi.

A suo parere, la citata sentenza 12 giugno 1986 attiene solamente alla scelta della legge applicabile, ma né le norme che determinano la legge applicabile di cui all'art. 13 del regolamento n. 1408/71 né l'interpretazione datane dalla Corte sono di verun aiuto per la questione pertinente nella fattispecie, vale a dire la determinazione del contenuto della legge da applicare in base a tali norme.

Sulla seconda questione

La *SVB* ritiene che non occorra rispondere a tale questione qualora la Corte risolva negativamente la prima questione pregiudiziale. Essa espone quindi solo in via subor-

dinata talune osservazioni sulla seconda questione.

A suo parere, il Centrale Raad mira essenzialmente a stabilire se si possa riconoscere un « carattere vincolante » alle norme di conflitto contenute nel titolo II del regolamento n. 1408/71. A tale riguardo, la SVB considera che, sebbene la Corte non si sia finora pronunciata espressamente su tale questione, la sentenza 23 settembre 1982, Sociale Verzekeringsbank/Kuijpers (causa 276/81, Racc. pag. 3027), sembra indicare una tendenza ad ammettere un siffatto « carattere vincolante ». In questa sentenza, la Corte ha dichiarato che le norme del titolo II del regolamento n. 1408/71 ostano all'applicazione di una norma di conflitto contenuta nella legislazione nazionale dichiarata applicabile in forza delle norme di diritto comunitario. Orbene, a parere della SVB, non si vede perché il punto di vista della Corte sarebbe diverso qualora i criteri di territorialità contenuti nella legislazione di uno Stato membro non rinviino expressis verbis alla legislazione di altri Stati membri. Siffatti criteri, i quali sono collegati alla residenza dell'interessato o del datore di lavoro, hanno come scopo principale quello di delimitare l'ambito di applicazione della legislazione in questione e, di conseguenza, presentano anch'essi il carattere di norme di conflitto.

Sulla scorta di queste considerazioni, la SVB rileva che le norme di conflitto di diritto comunitario perderebbero ogni pratica efficacia se la legislazione dichiarata applicabile escludesse i soggetti di diritto interessati dall'assicurazione in forza dei propri criteri di territorialità. Il « carattere vincolante » delle norme di conflitto di diritto comunitario non comporterebbe tuttavia che lo Stato membro, la legislazione del quale è dichiarata applicabile, non possa più imporre agli interessati condizioni di iscrizione diverse rispetto alle proprie norme di conflitto e ai propri criteri di territorialità. Criteri quali l'età e la qualità di lavoratore sarebbero del tutto estranei alla delimitazione reciproca dell'ambito di applicazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e su di essi non inciderebbero quindi neppure le norme di conflitto comunitarie. Tale punto di vista sarebbe peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale spetta alla legislazione degli Stati membri determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscrizione ad un regime di previdenza sociale.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la SVB propone alla Corte di risolvere — se lo ritiene necessario — la questione sottopostale nel senso che le condizioni di residenza imposte per il collegamento con la legislazione di uno Stato membro non possono essere opposte alla persona nei cui confronti la legislazione interessata deve ritenersi applicabile in forza delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71.

La *Commissione* ritiene che la seconda questione pregiudiziale vada esaminata nella sola ipotesi in cui la Corte abbia risolto affermativamente la prima questione.

Basandosi sulla citata sentenza 23 settembre 1982, essa rileva che le norme di determinazione di cui al titolo II del regolamento n. 1408/71 hanno per scopo di evitare che, in ragione degli spostamenti da uno Stato membro all'altro, nessuna legislazione sia applicabile ovvero che più legislazioni siano contemporaneamente applicabili. Presupponendo che sia applicabile una legislazione nazionale designata secondo un criterio uniforme, le suddette norme di determinazione non avrebbero più alcun senso se gli Stati membri conservassero la facoltà di delimitare essi stessi, nella loro legislazione nazio-

nale, l'ambito di applicazione ratione personae del proprio ordinamento giuridico per mezzo di criteri territoriali. L'applicazione di tali norme di determinazione non potrebbe tuttavia garantire che i lavoratori migranti siano sempre affiliati a un regime di previdenza sociale. Così, per esempio, se il lavoratore non soddisfacesse alle condizioni poste dalla legislazione applicabile per quanto riguarda l'età o l'ammontare della retribuzione percepita, non verrebbe assicurato né lo sarebbe ove non soddisfi alle altre condizioni che non presentano un carattere « territoriale ».

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene che la seconda questione vada risolta negativamente.

Il *governo olandese* sostiene esso pure che i criteri di collegamento in materia di legislazione applicabile enunciati nel regolamento n. 1408/71 devono ritenersi prevalenti rispetto ai criteri territoriali nazionali. Esso invoca la giurisprudenza della Corte per affermare che le misure adottate in esecuzione degli artt. da 48 a 51 del Trattato devono interpretarsi non soltanto nel senso che mirano ad evitare che sia penalizzata la situazione di diritto dei lavoratori migranti in materia di previdenza sociale, ma anche nel senso che hanno come minimo lo scopo di porre il lavoratore migrante in una situazione identica a quella in cui si troverebbe in caso di applicazione esclusiva del diritto nazionale. A suo modo di vedere, questa finalità non consente che l'applicabilità delle disposizioni del titolo II del citato regolamento venga ad urtare contro dei criteri territoriali nazionali che pongano il lavoratore migrante in una posizione meno favorevole.

Secondo il governo olandese, se risulta dalla giurisprudenza della Corte che gli Stati membri sono liberi di fissare le condizioni di collegamento al regime nazionale di previdenza sociale, è tuttavia manifesto che i criteri territoriali diretti a delimitare il regime previdenziale di uno Stato membro rispetto ai regimi degli altri Stati membri costituiscono un'eccezione a questa libertà.

In conclusione, il governo olandese osserva che nella fattispecie le condizioni di residenza stabilite all'art. 6, n. 1, lett. a), dell'AOW non sono opponibili all'interessato e che quindi la seconda questione va risolta negativamente.

Il *governo danese* propone che, in caso di soluzione affermativa della prima questione, la Corte risolva la seconda questione del Centrale Raad nel senso che, nel calcolo della pensione di vecchiaia di un avente diritto il quale, dopo aver lavorato in uno Stato membro, stabilisca la propria dimora in un altro Stato membro in cui non ha svolto alcuna attività lavorativa, il primo Stato può non tener conto, onde stabilire l'importo della pensione, dei periodi di residenza nel secondo Stato membro. A parer suo, ciò vale soprattutto ove si tratti di pensione finanziata non attraverso contributi, ma dalla collettività attraverso le imposte.

Sulla terza questione

La *SVB* rileva che tale questione è mal formulata, giacché suggerisce che in caso di soluzione negativa della prima questione pre-

giudiziale sarebbe ancora possibile risolvere affermativamente la seconda. Ora, risulterebbe dalla maniera secondo la quale il Centrale Raad ha formulato la questione che la seconda questione è superflua in caso di soluzione negativa della prima. Essa osserva, inoltre, a proposito dell'oggetto della seconda questione, che è difficile comprendere in quale misura le circostanze citate dal giudice a quo nella sua terza questione pregiudiziale potrebbero influire sulla soluzione della questione se vada riconosciuto un « carattere vincolante » alle norme di conflitto di diritto comunitario.

In ogni caso, la SVB ritiene che la soluzione della terza questione sia già implicitamente contenuta in quella da essa proposta per le prime due.

La *Commissione* non formula osservazioni circa la terza questione pregiudiziale. Riferendosi alle considerazioni avanzate quanto alle due prime questioni essa propone alla Corte di dichiarare che le norme in materia di determinazione della legislazione applicabile quali figurano al titolo II del regolamento n. 1408/71 non sono applicabili alle persone che hanno cessato definitivamente di svolgere un'attività lavorativa.

Il *governo olandese* sottolinea che la soluzione della prima questione pregiudiziale non può, a suo parere, essere diversa da quella che esso aveva proposto in precedenza, nell'ipotesi in cui l'interessato sia beneficiario di una prestazione di lunga durata in base all'assicurazione vecchiaia o all'assicurazione invalidità. Invece, per quanto concerne i beneficiari di una prestazione di breve durata in base all'assicurazione disoccupazione o all'assicurazione malattia, esso ritiene che, dato che tali persone dipendono in linea di principio dal mercato del lavoro per provvedere al proprio sostentamento, esse conservano lo status di lavoratore nel significato corrente del termine.
Qualora tali lavoratori siano anche lavoratori ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1408/71, essi rientrano, secondo il governo olandese, nell'ambito di applicazione dei criteri di collegamento che figurano al titolo II del suddetto regolamento e che determinano la legislazione applicabile. In una simile ipotesi, esso ritiene che la terza questione pregiudiziale vada risolta affermativamente.

J.C. Moitinho de Almeida
giudice relatore